



Corte IV
D-5674/2016

Sentenza del 21 novembre 2016

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l'approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

X._____, nato il (...),
Ucraina,
(...)
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 agosto 2016 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 20 novembre 2014,

i verbali d'audizione del 10 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1), del 18 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2) e del 19 maggio 2015 (di seguito: verbale 3),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 agosto 2016, notificata all'interessato il 17 agosto 2016 (cfr. avviso di ricevimento), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento ed incaricandone in Cantone Ticino dell'esecuzione,

il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 settembre 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere di cittadinanza ucraina ma di lingua madre russa, seppur con perfette conoscenze dell'ucraino e di essere nato a A._____, nell' B._____ (cfr. verbale 1, pagg. 1-3),

che egli ha asserito di aver in seguito vissuto a C._____ laddove ha terminato la formazione di base per potersi spostare a D._____ al fine di frequentare la locale università di pedagogia presso la quale ha ottenuto un diploma per divenire insegnante di ginnastica nel 2013 (cfr. verbale 1, pag. 4),

che sarebbe espatriato in primo luogo per evitare l'arruolamento, avendo egli in particolare il timore di essere chiamato ad uccidere i suoi compatrioti (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 2),

che il ricorrente avrebbe inoltre avuto frequenti problemi in patria a causa della sua appartenenza alla comunità russofona. Egli avrebbe segnatamente subito un'aggressione nell'estate del 2014 (cfr. verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 7), si sarebbe trovato suo malgrado nel mezzo di una rissa nell'autunno del 2013 (cfr. verbale 2, pag. 6) e, allorché aveva 17 anni, ovvero nel 2007, sarebbe stato umiliato da un gruppo di ragazzi i quali lo avrebbero deriso, pestato e gli avrebbero urinato addosso (cfr. verbale 2, pag. 6 e verbale 3, pag. 8),

che nella decisione impugnata la SEM ha considerato tali vicissitudini come irrilevanti ai fini della concessione dell'asilo, dapprima in quanto non sufficientemente intense e inoltre in ragione della mancata denuncia dei fatti alle autorità da parte del ricorrente. Quanto agli accadimenti risalenti al 2007, l'autorità di prime cure ha denotato anche l'assenza di nesso causale tra quest'ultimi e la fuga, avvenuta nel 2014,

che per quanto riguarda invece la convocazione alle armi da parte dello stato ucraino, l'autorità di prime cure ha sottolineato come la stessa, così come un'eventuale sanzione penale per il rifiuto di servire, sia perfettamente legittima e come tale a sua volta priva di qualsivoglia rilevanza in ambito di asilo,

che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sottolineando la rilevanza delle sue allegazioni ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato,

che egli ritiene in particolare che tra gli avvenimenti risalenti al 2007 e quanto accaduto appena prima dell'espatrio vi sia un certo legame di continuità. L'insorgente adduce inoltre che una denuncia di quanto accaduto sarebbe stata non solo inutile ma persino controproducente in quanto la polizia ucraina non agirebbe in tutela dei russofoni,

che, relativamente alla renitenza, a mente del ricorrente vi sarebbe da considerare l'adempimento delle eccezioni previste dalla Convenzione di Ginevra e meglio, andrebbe ritenuto che l'insorgente se arruolato sarebbe stato astretto a combattere contro persone della sua stessa provenienza etnica, subendo nel contempo soprusi e nonnismo da parte degli altri soldati sempre a causa della sua etnia russofona,

che la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono

pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),

che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato,

che il Tribunale ritiene che, nel caso che ci occupa il ricorrente abbia addotto motivi d'asilo che, per quanto verosimili, sono da considerarsi irrilevanti ai sensi dei disposti succitati,

che in particolare, per quanto riguarda la renitenza, occorre rammentare che ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi *in fine*),

che la giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali,

che, segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e

2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; GICRA),

che il Tribunale ha peraltro già avuto modo di prendere posizione in merito alla situazione in Ucraina, giungendo alla conclusione che le sanzioni previste non vanno oltre quanto necessario per esercitare il legittimo diritto di mantenere una forza armata e che la questione è dunque di principio irrilevante ai fini della concessione dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-4207/2014 del 2 giugno 2016 consid. 5.2),

che nella casistica del Tribunale tale irrilevanza è peraltro pacifica anche per quanto riguarda gli ucraini russofoni chiamati o richiamati al servizio militare dalle forze armate Ucraine a seguito degli avvenimenti del 2014 (cfr. sentenze E-4249/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 5.3.2; E-4059/2015 del 28 luglio 2015 consid. 6.2; D-1996/2015 del 22 aprile 2015),

che inoltre, nel caso in disamina, non traspaiono dagli atti indizi quanto al fatto che il ricorrente, se reclutato, si vedrebbe astretto a combattere contro la propria etnia. In primo luogo, non vi sono evidenze che permettano di concludere che egli si sarebbe visto assegnare al fronte, dal momento che egli ha svolto il suo servizio militare nella "Militsiya", ovvero a supporto delle forze di polizia, in particolare con compiti di sorveglianza (cfr. verbale 2, pag. 10). Inoltre, i rarissimi casi di applicazione di tale eccezione al principio dell'irrilevanza dei motivi d'asilo legati alla diserzione ed alla renitenza, sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obiettivo la conquista e l'epurazione etnica di un territorio o ancora SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allora riguardante i cittadini Afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici; si veda anche sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8 a proposito dei curdi chiamati ad assolvere il servizio militare in Turchia),

che nel caso chi ci occupa, lo stato Ucraino risulta inoltre perseguire un fine legittimo in quanto le ostilità in atto non hanno quale obiettivo quello di colpire la minoranza russofona ma di garantire l'integrità territoriale dello

stato, peraltro internazionalmente riconosciuta (cfr. Crisis Group Europe Briefing N°81, Ukraine: The Line, 18 July 2016, pag. 2),

che infine, quo all'asserito timore di subire soprusi da parte dei commilitoni a causa dell'appartenenza alla comunità russofona del paese, il Tribunale rileva che tali evenienze, quandanche si realizzassero, non raggiungerebbero un grado d'intensità tale da essere ritenute rilevanti al fine del riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. a tal soggetto sentenze del Tribunale E-5950/2012 del 5 agosto 2013 consid. 3.4 e D-7193/2009 del 3 agosto 2011 consid. 3.3.1),

che in definitiva, l'eventuale arruolamento del ricorrente e la relativa possibile sanzione che gli verrebbe comminata in caso di renitenza non sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi,

che per il resto, gli altri avvenimenti invocati dal ricorrente ed in particolare le aggressioni subite nel 2007, 2013 e 2014 non paiono a loro volta essere caratterizzati da una gravità tale da acquisire rilevanza ai fini della concessione dell'asilo,

che inoltre, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale il riconoscimento della qualità di rifugiato presuppone che la persona interessata non possa ottenere sufficiente protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2).

che nonostante la situazione dei russofoni in Ucraina presenti effettivamente delle criticità, nulla lascia presagire che l'interessato non sia in misura di ottenere protezione da parte delle autorità ucraine (cfr. sentenza del Tribunale D-5266/2015 del 23 febbraio 2016),

che pertanto, non avendo il ricorrente ritenuto giudizioso rivolgersi alle competenti autorità del suo paese d'origine, occorre ammettere che quanto avvenuto, quandanche rilevante, non avrebbe assunto un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato,

che inoltre, tra la fuga dal Paese di origine o di residenza e le persecuzioni subite, rispettivamente il timore di persecuzioni future, deve sussistere un nesso causale. In tal senso, salvo eccezioni, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti ivi citati),

che per quanto riguarda il più grave degli eventi adottati dal ricorrente, ovvero l'aggressione del 2007, pare dunque porsi anche un problema di nesso causale,

che non da ultimo, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, nonostante il fatto che al momento in Ucraina possano effettivamente esistere delle tensioni etniche, da ciò non può essere dedotta l'esistenza di una discriminazione sistematica delle persone appartenenti alla comunità russofona (ed in particolare dei profughi interni) (cfr. sentenza del Tribunale E-898/2016 del 18 aprile 2016 e riferimenti citati),

che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione della concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che nella decisione impugnata, la SEM ritiene che né la situazione politica prevalente in Ucraina né altri motivi si opporrebbero all'allontanamento del ricorrente,

che egli contesta tuttavia anche tale conclusione dell'autorità di prime cure, sostenendo che un suo ritorno nel Paese d'origine lo esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti a causa della situazione generale e della sua etnia,

che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),

che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),

che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

che nonostante le tensioni e le ostilità in essere nella parte orientale del paese, la situazione vigente in Ucraina non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-5266/2015 del 23 febbraio 2016 e E-3917/2015 del 10 luglio 2015 consid. 8.3). Inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Ucraina,

che invero, egli è giovane, dispone di una formazione e può vantare una certa esperienza professionale, oltre ad esprimersi perfettamente in ucraino e ad aver risieduto in varie zone del Paese non toccate dal conflitto, laddove può anche avvalersi dell'esistenza di una certa rete familiare (cfr. verbale 1, pag. 3-6 e verbale 2, pag. 13),

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria è divenuta senza oggetto. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),

che la pronuncia è quindi definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: